

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, lì 1 dicembre 2008

Circolare informativa n° 67/2008

A tutte le Aziende Assiste
Loro sedi

Approfondimento

ENPALS: LAVORATORI SUBORDINATI E LAVORATORI AUTONOMI UN MONDO PARTICOLARE DOVE L'AUTONOMIA NON E' NECESSARIAMENTE SINONIMO DI INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO

La tutela sia assicurativa che previdenziale dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi professionisti, è gestita da due organismi: l'**ENPALS** (*ente di previdenza e di assistenza*) che si occupa dei trattamenti pensionistici e dell'assicurazione IVS; e l'**INPS** che gestisce tutto ciò che concerne la disoccupazione, gli assegni nucleo familiare, il fondo TFR, la malattia e la maternità.

Data l'importanza dell'argomento riteniamo possa essere utile, nonché interessante formulare un approfondimento utile a spiegare la posizione dei lavoratori sia subordinati che autonomi all'interno del mondo Enpals.

Campo di applicazione

L'obbligo di natura contributiva nei confronti dell'Enpals, viene a determinarsi qualora un soggetto rientri in determinate categorie professionali e svolga attività dello spettacolo.

I lavoratori iscritti all'Enpals sono divisi in tre categorie, alle quali si applicano differenti modalità di calcolo dei contributi e delle prestazioni.

Per ogni categoria viene individuata l'esatta tipologia di mansioni svolte.

Data la peculiarità della prestazione lavorativa, nel senso che non vi è continuità della stessa, l'attività viene regolamentata in modo diverso da quella ordinaria.

Il datore di lavoro responsabile del versamento dei contributi all'Enpals è l'agente o il manager che, attraverso un contratto, ha acquisito l'esclusiva dell'attività professionale dell'artista.

Sono obbligati all'iscrizione, tutti i soggetti impiegati stabilmente e professionalmente – anche in compiti ausiliari - in attività destinate alla realizzazione di spettacoli.

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo Enpals i seguenti soggetti:

- Dipendenti di società che svolgono lavori per alcune aziende operanti nel settore dello spettacolo;
- Indossatrici e televenditori.

Retribuzione imponibile giornaliera

Gli impiegati del settore dello spettacolo e dello sport, hanno una retribuzione mensilizzata, mentre gli altri lavoratori (subordinati e autonomi) lavorano a giornate e vengono pagati con compensi giornalieri.

Questi ultimi, sono da assoggettare a contribuzione e non possono essere inferiori ad un minimale stabilito per legge, e rivalutato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rilevato dall'ISTAT.

Per l'anno 2008 il minimale è pari a €42,14.

La retribuzione imponibile giornaliera – su cui applicare l'aliquota contributiva ai fini del versamento all'Enpals, **si ottiene dividendo il complesso dei compensi corrisposti per il numero delle giornate di durata del contratto escludendo i riposi settimanali e le festività nazionali godute.**

L'interpretazione di tale norma ha sollevato questioni di legittimità in merito all'applicazione del criterio di calcolo.

Su tale problematica si è espressa la Cassazione, la quale ha stabilito che, **il dato di riferimento (divisore) è quello relativo ai singoli giorni di effettiva prestazione lavorativa e non ai giorni compresi nel periodo di durata contrattuale.**

Lavoratori subordinati e autonomi

Lavoratori subordinati

Il lavoratore subordinato è legato da un vincolo di gerarchia e subordinazione all'azienda nella quale lavora.

La retribuzione è assoggettata ad aliquota contributiva del 33% di cui il 9,19% è a carico del lavoratore.

E' prevista l'assicurazione all'Inail relativa agli infortuni e alle malattie e il versamento all'Inps di una contribuzione inferiore relativa alle prestazioni assistenziali (disoccupazione, inf, malattia e maternità).

Per la contribuzione inferiore esistono delle tabelle di riferimento le cui aliquote variano in relazione al settore cui appartiene l'azienda e alle qualifiche dei dipendenti.

Lavoratore autonomo

Il lavoratore autonomo è un libero professionista, un collaboratore a progetto, o un lavoratore occasionale.

Il "professionista" presenta fattura all'azienda per la quale presta la sua opera.

Nel compenso non è inserito quanto dovuto all'Enpals relativamente al versamento dei contributi, tale obbligazione ricade sul committente.

Diversa è la posizione del "lavoratore autonomo esercente attività musicale", il quale è direttamente responsabile del versamento dei contributi.

Il "lavoratore a progetto" non ha né vincoli gerarchici, né vincoli di subordinazione.

In tal caso si applica il criterio utilizzato per i lavoratori subordinati (aliquota del 33% di cui il 9,19% è a carico del lavoratore).

Per quanto riguarda il "lavoratore autonomo occasionale" è opportuno fare delle osservazioni:

- **il lavoratore autonomo occasionale che effettua versamento all'Inps**, è esonerato dagli adempimenti contributivi se lavora fino a 30 giorni e non percepisce più di € 5000 nell'anno solare.

I contributi verranno pagati sulla quota di reddito eccedente l'importo di cui sopra e così anche l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

- **il lavoratore autonomo occasionale che effettua versamento all'Enpals**, deve sempre adempiere al versamento dell'aliquota del 33%, vi sono però delle eccezioni.

A partire dal 1 dicembre 2007 vi è infatti, una categoria di lavoratori dello spettacolo per la quale è prevista un'esenzione sia degli adempimenti informativi che contributivi.

E' necessaria la presenza di un doppio requisito soggettivo ed oggettivo:

- requisito soggettivo: il lavoratore deve rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - giovani fino a 18 anni,
 - studenti di scuola media superiore o iscritti a corsi di laurea triennali e quinquennali dell'ordinamento scolastico e universitario fino a 25 anni;
 - pensionati di età superiore a 65 anni;
 - soggetti che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria ad una gestione diversa da quella prevista per i lavoratori dello spettacolo; l'obbligo contributivo deve sussistere nello stesso periodo di svolgimento delle prestazioni.

- requisito oggettivo: i lavoratori devono essere occupati in esibizioni musicali dal vivo, in spettacoli, in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni folkloristiche e non devono superare nel corso dell'anno solare una retribuzione pari a €5000.
Qualora si verifichi nel corso dell'anno solare il superamento di tale limite, i datori di lavoro o i committenti saranno tenuti, solo per la parte eccedente, all'adempimento degli obblighi contributivi.

I datori di lavoro e i committenti, prima delle esibizioni, sono tenuti a richiedere idonea documentazione in modo da verificare se il lavoratore abbia i requisiti necessari all'esenzione.

Altra categoria esonerata dalla contribuzione Enpals è quella dell' "*attività sportiva dilettantistica*", in tal caso i compensi sono considerati redditi diversi e sono somme erogate dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva.

Nella realtà dei fatti, possono verificarsi delle errate iscrizioni, a tal proposito vi è la circolare n. 30/99 dell'Inps la quale precisa che in caso di errato versamento della contribuzione all'Inps ma di competenza dell'Enpals, e viceversa, è possibile il trasferimento delle somme all'istituto competente, previa esplicita richiesta del soggetto interessato, senza applicazione di oneri accessori, sempreché sia provata la buona fede del contribuente.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso